



Prefettura di Trapani
Ufficio territoriale del Governo

CAPITOLATO D'ONERI PER CIASCUN LOTTO

Servizi alberghieri a favore del personale appartenente alle Forze di Polizia impiegato nella provincia di Trapani proveniente da altre sedi e impiegato in attività di ordine e sicurezza pubblica per il periodo sino al 31 dicembre 2024.

ART. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Generalità: tutte le prestazioni devono essere garantite per tutto il periodo di riferimento, senza eccezioni di sorta, compresi i giorni festivi e le domeniche e, in caso di necessità, anche durante eventuali periodi di chiusura dell'esercizio, per riposo settimanale, ferie, malattie, etc.

L'Amministrazione non assume alcun impegno per un'erogazione minima delle prestazioni, trattandosi anche di servizi aleatori, non prevedibili e non quantificabili, subordinati a eventualità e circostanze non prevedibili.

Le camere messe a disposizione possono essere singole e/o doppie o doppie uso singola e devono essere dotate di impianto di condizionamento/riscaldamento, tv e wifi.

Ogni camera deve essere dotata di bagno privato. Le camere devono essere arredate con almeno comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, ripiano per appoggio bagagli, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino e televisore (solo se disponibile). Le strutture devono tenere conto delle modalità operative di svolgimento dei servizi. Le strutture devono essere dotate di adeguata area di parcheggio delimitata e/o monitorata (sistema di videosorveglianza ove disponibile) ubicata nelle immediate vicinanze per il ricovero degli automezzi, anche ingombranti, in uso alle Forze di Polizia. Le strutture devono disporre di camere con cassette di sicurezza ovvero di locali con armadi blindati per la custodia delle armi. Deve essere previsto un servizio quotidiano di pulizia delle camere, con cambio della biancheria da camera e da bagno per i periodi 1 gennaio-31 maggio e 1 ottobre-31 dicembre con la frequenza di due volte a settimana. Nel bagno in camera deve essere disponibile il seguente kit di prodotti di cortesia: sapone, shampoo, bagnoschiuma, cuffia doccia, carta igienica.

Il servizio di ricevimento deve essere assicurato nell'arco delle 24 ore. In caso di chiusura del bar della struttura devono essere disponibili distributori automatici di bevande. I servizi indivisibili erogati ordinariamente dalla struttura alberghiera, alla generalità dei clienti, tali da costituire una condizione di maggiore benessere e confort rispetto a quello minimo richiesto con il presente avviso, ad esempio, la prima colazione, non potranno essere oggetto di richiesta di alcun corrispettivo supplementare né all'Amministrazione né al personale delle Forze della Polizia utenti. Prima dell'affidamento verrà effettuato un sopralluogo delle strutture proposte, con la presenza di un rappre-

sentante della Polizia di Stato, al fine di verificarne l'idoneità. Qualora la struttura proposta non soddisfi i requisiti, l'affidamento non verrà perfezionato.

Le eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle sopra specificate, come ad esempio una maggiore frequenza della pulizia delle camere, room service, parcheggio di automezzi privati, servizio di lavanderia, bar, minibar, telefonate, etc. non comportano obblighi nei confronti dell'Amministrazione, ma devono essere regolate direttamente dall'occupante della camera.

Il corrispettivo per tale servizio deve essere fatturato con cadenza mensile, in base al numero degli effettivi pernottamenti documentati da apposite registrazioni firmate dal personale dell'Amministrazione.

La disdetta delle camere senza oneri per l'Amministrazione, ove non concordato per iscritto all'arrivo nella struttura o si sia dovuto modificare in seguito, deve avvenire con un preavviso scritto di almeno 5 giorni.

ART. 2 – IMPORTO

L'affidamento del servizio, in ragione di una valutazione presuntiva, non essendo possibile quantificare in maniera puntuale nel periodo considerato le esigenze delle Forze di Polizia impegnate in servizio di ordine pubblico fuori sede è determinato in un presunto importo trimestrale di € 300.000,00 iva compresa.

L'importo delle prestazioni rimane a costi invariati per tutta la durata del contratto e/o convenzione.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio (escluse le eventuali opzioni) avrà durata di mesi 3 decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Sono fatte salve le clausole di risoluzione anticipata per inadempienza contrattuale e/o recesso, o anche per il solo fatto che siano venute meno le esigenze dell'Amministrazione per qualsiasi motivo.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula della convenzione alla ricorrenza delle condizioni di legge..

L'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto per un periodo non superiore ad ulteriori 3 mesi a seguito di ulteriori provvedimenti da parte del Questore di Trapani..In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, lo stesso può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto in corso al momento della proroga.

ART. 4 - OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta, a seconda del tipo di servizio per il quale concorre, si obbliga a:

- garantire il servizio descritto negli articoli precedenti prenotato dall'Amministrazione con un anticipo minimo di 4 (quattro) ore, tutti i giorni, compresi i festivi;
- osservare, nei confronti del personale impiegato nel servizio, le disposizioni legislative e i vigenti specifici contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, previdenziale e assicurativo, l'orario di lavoro, nonché i successivi rinnovi e gli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente capitolato; l'Amministrazione ha la facoltà di effettuare opportuni accertamenti in merito e recedere dal servizio e/o sospendere i pagamenti qualora riscontrasse irregolarità imputabili alla Ditta;
- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

- garantire che il personale impiegato nel servizio sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge;
- agevolare le verifiche disposte, in qualsiasi momento, dal Responsabile del servizio incaricato dall'Amministrazione, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- comunicare all'atto della sottoscrizione della convenzione le esatte generalità e i recapiti telefonici dei Responsabili referenti del servizio, che devono essere sempre reperibili e disponibili h/24 festivi compresi;
- comunicare l'elenco nominativo, con le esatte generalità, del personale impiegato nel servizio, da tenersi costantemente aggiornato. Ogni variazione, comprese le eventuali sostituzioni, deve essere comunicata all'Amministrazione prima che il personale non compreso nel citato elenco sia avviato all'espletamento del servizio;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per causa di forza maggiore durante l'espletamento del servizio;
- consegnare all'Amministrazione una copia del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 4 del D.lgs. 19/9/1994, n.626 e successive modifiche e integrazioni, che dovrà essere aggiornato in caso di modifiche;
- di dare all'Amministrazione, in caso di sciopero dei propri operatori, un preavviso di almeno 3 giorni, mediante posta elettronica certificata: protocollo.preftp@pec.interno.it;
- ad effettuare, in luogo del deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione del servizio, il miglioramento a detrarre dell'1% sugli importi indicati nell'offerta presentata, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- di effettuare all'Amministrazione le comunicazioni previste per le finalità antimafia secondo le previsioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e smi.

ART. 5 - CONVENZIONE E ORDINAZIONI DEI SERVIZI

L'Amministrazione non è in alcun modo impegnata con la sottoscrizione della convenzione, ma l'obbligo sorge con l'ordinazione del servizio. L'affidamento di ogni singolo servizio è eventuale e rimane nell'esclusiva valutazione delle Forze di Polizia utilizzare i servizi in convenzione sulla base delle esigenze logistiche ed operative; resta, comunque, subordinato al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di quelle al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti disposizioni normative per la partecipazione alle gare.

L'Amministrazione corrisponderà compensi solo sulla base dei servizi effettivamente erogati: qualora gli operatori economici non dovessero erogare alcun servizio nel periodo di validità delle convenzioni, l'Amministrazione non corrisponderà, a qualsiasi titolo, alcun importo ai medesimi operatori. L'Amministrazione si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare in tutto o in parte il procedimento.

Allo stesso modo è facoltà dell'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, di annullare l'esecuzione del servizio richiesto per causa di forza maggiore o per motivi di ordine pubblico, in tal caso sarà pagata solo la parte del servizio eseguita e documentata.

Art. 6 - REQUISITI E COMPITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il personale impiegato nel servizio:

- deve osservare con l'utenza un comportamento dignitoso e un contegno adeguato;
- deve garantire massima serietà e diligenza, discrezione nello svolgimento dei compiti affidati, disponibilità alla collaborazione sia con gli operatori

- dell'Amministrazione che nei riguardi dell'utenza;
- deve collaborare con il personale dell'Amministrazione responsabile dei servizi;
 - deve essere munito, durante il servizio, di un distintivo con foto-tessera indicante la denominazione della Ditta, nonché il nome e cognome del dipendente;
 - deve essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e rispettare gli orari definiti;
 - non deve prendere ordini da estranei nell'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità comunicati dall'Amministrazione;
 - deve mantenere la totale riservatezza e discrezione su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, nel caso possano interferire o compromettere il buon andamento del servizio, comunicarli alla Prefettura U.T.G. di Trapani o agli Organi di polizia presenti durante lo svolgimento del servizio.

La Ditta, all'atto della sottoscrizione della convenzione, deve comunicare alla Prefettura e alla Questura l'elenco nominativo del personale utilizzato nel servizio, da tenersi costantemente aggiornato, con esatte generalità. Ogni variazione del personale, comprese le eventuali sostituzioni, deve essere comunicata alla Prefettura e alla Questura prima che il personale non compreso nel citato elenco sia avviato all'espletamento del servizio. È facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Ditta di allontanare dal servizio quei dipendenti che durante lo svolgimento del medesimo, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di esigere la sostituzione immediata del personale impiegato -senza obbligo alcuno di rimborso di eventuali oneri che dovessero derivare alla Ditta - che non risulti, a suo insindacabile giudizio, idoneo o non gradito, o che non si dimostri all'altezza dei compiti assegnati o che assuma un comportamento scorretto o inadeguato durante lo svolgimento del servizio.

ART. 7 - RESPONSABILI REFERENTI DEL SERVIZIO

Per ciò che riguarda l'esecuzione della convenzione, la Ditta, all'atto della sottoscrizione dell'accordo, deve comunicare alla Prefettura e alla Questura l'elenco nominativo dei Responsabili referenti del servizio, da tenersi costantemente aggiornato, con esatte generalità e relativo recapito telefonico a cui rivolgersi in merito all'espletamento del servizio e in caso d'urgenza. Ogni variazione, comprese le eventuali sostituzioni, deve essere comunicata tempestivamente alla Prefettura e alla Questura.

ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il controllo sull'andamento complessivo del servizio è affidato alla Questura che verifica, in ogni momento, anche senza preavviso, l'idoneità delle strutture individuate per la somministrazione del servizio in parola e il pieno e puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e degli obblighi contrattuali.

ART. 9 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

La Ditta convenzionata assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni inerenti all'organizzazione dei servizi e alla formazione del personale. Tutti i servizi resi devono essere svolti nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. La Ditta deve dotare il personale dei mezzi, delle attrezzature e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal citato decreto, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. La Ditta, prima della sottoscrizione del contratto e/o convenzione, deve consegnare all'Amministrazione

una copia del documento di valutazione dei rischi (DUVRI), di cui all'art. 4 del citato Decreto Legislativo e successive modifiche e integrazioni, che dovrà essere aggiornato ove ritenuto necessario.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto del contratto e/o convenzione, il rappresentante legale della Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, è nominato, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii., Responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti i fruitori del servizio, conferiti direttamente dall'Amministrazione e/o dai diretti interessati. La Ditta che espleta il servizio è, pertanto, autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza. La Ditta che espleta il servizio non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopradescritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela dell'incolumità degli assistiti (es.: comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di infortuni, incidenti o qualora si renda necessario in caso di ricoveri d'urgenza degli assistiti durante il servizio). L'Amministrazione potrà impartire, qualora lo ritenga necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. comporterà la piena ed esclusiva responsabilità della Ditta. La Ditta è, inoltre, tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette disposizioni, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Per quanto concerne il trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii., si precisa che:

- a) i dati trasmessi dalle ditte per la partecipazione alla procedura saranno utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per l'istruttoria relativa alla stipula della convenzione e per le finalità strettamente connesse allo stesso e saranno conservati con le modalità previste dalla legge;
- b) il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che supporti informatici a disposizione dell'Amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs.n.196/2003 e ss. mm. e ii.;
- c) i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.;
- d) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura;
- e) il titolare del trattamento dei dati è la Prefettura - U.T.G. di Trapani;
- f) la Ditta può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii., e dalla L. n. 241/90 e successive modificazioni, rivolgendosi alla stessa Prefettura di Trapani.

ART. 11 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo, in ogni caso, sarà commisurato all'effettiva erogazione del servizio e avverrà nei termini di legge al ricevimento della fattura elettronica mensile, previo accredito delle somme da parte del Ministero dell'Interno. Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di affidamento e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello split payment previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

Le stesse fatture dovranno essere emesse rispettando le indicazioni prescritte dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, apponendo l'annotazione "scissione dei pagamenti" sulla medesima, in quanto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972, prevede che per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'Iva è in ogni caso versata dalle medesime amministrazioni.

I pagamenti verranno disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, con riferimento ai servizi a carico dell'Amministrazione, escludendo, quindi, le prestazioni aggiuntive e indivisibili erogate alla generalità dei clienti della struttura e a quelle richieste a titolo esclusivamente personale dai fruitori della prestazione. Gli Organismi di Polizia fruitori attestano la regolare esecuzione delle prestazioni fornite e il "nulla osta" al pagamento, ovvero che la Ditta, nell'esecuzione del servizio, è incorsa in inadempienze, debitamente contestate, per le quali ricorrerebbe l'applicazione delle penalità contrattuali.

Solo dopo che è stata attestata l'esecuzione regolare della stessa, potrà essere emessa fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio.

L'operatore economico prende, altresì, atto che in caso di mancato rispetto delle sopra indicate pattuizioni, la fattura elettronica non sarà accettata dall'Amministrazione e, quindi rifiutata, senza che lo stesso operatore economico abbia titolo a risarcimenti o a pretese economiche di qualsiasi tipo.

Il pagamento della fattura elettronica, dedotte le eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa, verrà disposto, entro i termini di legge, unicamente mediante ordinativo di pagamento da accreditare su conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, al transito di tutti i movimenti finanziari connessi alle prestazione eseguita. In proposito la Ditta con apposita dichiarazione assume a proprio carico l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e ii., contenente, tra l'altro, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare.

La Ditta con la sottoscrizione del presente contratto e/o convenzione è consapevole che:

- a) qualsiasi altra forma di pagamento richiesta, in qualsiasi tempo, rimane sospesa fino alla comunicazione del conto corrente dedicato, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria di rivalsa;
- b) il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge risolve di diritto la presente convenzione ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria di rivalsa.

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per tutto il periodo di validità del contratto e/o convenzione.

La Prefettura può verificare in ogni momento, sia prima sia dopo il pagamento, l'esattezza dei corrispettivi fatturati dalla Ditta e l'accettabilità delle prestazioni da essa rese, anche se ha prestato l'assenso e pagato. In esito all'eventuale verifica negativa, la Prefettura può pagare meno di quanto la Ditta richiede e/o recuperare eventuali somme pagate in eccesso, trattenendo le somme anche dai pagamenti successivi.

Eventuali irregolarità e/o sospensioni dell'adempimento del contratto, quantunque imputabili secondo la Ditta ad inadempienze della Prefettura nei pagamenti, saranno considerate gravi inadempienze della Ditta stessa, con conseguente possibilità della Prefettura di risolvere il contratto e/o di disporre temporaneamente l'esecuzione in danno.

La Prefettura si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, nella misura necessaria a garantire la soddisfazione di eventuali crediti vantati nei confronti dell'operatore economico da soggetti terzi e connessi con l'appalto (ad esempio crediti del personale dipendente, fornitori, etc.).

Qualora la Ditta non sia in regola con i relativi obblighi, l'Amministrazione si riserva, ad istanza della Ditta stessa, di corrispondere le somme dovute direttamente agli Enti previdenziali.

ART. 12 - PENALITÀ

È prevista l'applicazione delle penalità, previo contraddittorio, in caso di inadempimento e/o irregolarità connesso al servizio. L'Amministrazione diffida la Ditta a rimuovere le inadempienze, avvertendola che in difetto o in caso di recidiva, adotterà un provvedimento sanzionatorio. La Ditta potrà formulare le proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla ricezione delle contestazioni.

Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell'inadempienza, da un minimo del 1% ad un massimo del 3% dell'importo mensile dovuto, al netto dell'Iva, per ogni giorno in cui l'inadempimento si è verificato fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

Sono fatte salve il rimborso delle spese eventualmente dovute dalla Ditta all'Amministrazione qualora dalla stessa sostenute per sopperire alle inadempienze constatate, anche per momentanee assenze del personale addetto, dovute a qualsiasi causa.

Le penalità possono essere applicate, previa acquisizione di note di credito o anche mediante compensazione con i crediti vantati dalla Ditta in funzione del servizio convenzionato.

Le penalità saranno notificate alla Ditta preventivamente, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE E SINISTRI

Il servizio s'intende esercitato a tutto rischio e pericolo della Ditta esercente a mezzo di personale e organizzazione propri. La Ditta sarà sempre direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni di qualsiasi natura che per fatto suo, dei suoi dipendenti o per mancate previdenze, venissero arrecati a persone o cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità e onere e fermo restando a carico della Ditta qualsiasi risarcimento.

L'Amministrazione è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto e/o convenzione.

È obbligo della Ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta inteso che con l'aggiudicazione la Ditta esonera e manleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità verso i dipendenti e verso terzi, per infortuni e danni che comunque potessero verificarsi in conseguenza, anche indiretta del servizio.

È fatto obbligo di provvedere, da parte della Ditta all'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata. Tale polizza è a copertura di eventuali danni causati agli utenti, ai prestatori di lavoro e a terzi, da qualsiasi atto o negligenza derivante da azioni poste in essere durante l'espletamento del servizio.

ART. 14 - CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

Ferme restando le ipotesi, le modalità e le conseguenze della risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge o di regolamenti in materia di igiene e sanità;

applicazione di penali per non conformità riscontrate nello svolgimento del servizio ripetute nel tempo (numero di penali per lo stesso disservizio uguale o maggiore di tre);

interruzione non motivata del servizio;

sub concessione totale o parziale della gestione del servizio

impiego di personale non dipendente dalla Ditta;

violazione riguardo alla mancata o immediata sostituzione del personale ritenuto

dall'Amministrazione, a suo in sindacabile giudizio, non idoneo o comunque non gradito; per comportamenti tenuti dal personale dell'impresa di gravità tale da scongiurare la continuazione del rapporto contrattuale;

inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;

l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;

la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 ivi compresa la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 del citato articolo 94, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

revoca delle autorizzazioni amministrative da parte delle Autorità competenti;

Nelle ipotesi precedenti, su proposta del RUP, il contratto/convenzione è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

E' fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto e/o convenzione. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo della parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi, l'aggiudicatario non è passibile di penalità, di mora o di risoluzione per inadempienza, se il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

L'Amministrazione, nel caso di inadempienza per atti imputabili all'appaltatore, dopo formale ingiunzione, a mezzo PEC, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione del servizio da parte di altri soggetti, a spese dell'appaltatore, salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, ove l'Amministrazione disponga la risoluzione del contratto e/o convenzione, la ditta aggiudicataria non ha titolo a richiedere alcun risarcimento per danni da lucro cessante né per danni di altra natura.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Nel caso in cui dovesse rendersi disponibile o venisse attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999 n. 488 e ss.m.m e i.i., che preveda prezzi CONSIP più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta che risulta aggiudicataria, il contratto sarà risolto automaticamente, senza alcun preavviso, qualunque sia la fase della sua esecuzione; tuttavia questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla medesima ditta l'adeguamento dei corrispettivi, offerti in gara, a quelli CONSIP inferiori.

ART. 15 - CAUSE DI SOSPENSIONE

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere in ogni momento, anche durante l'esecuzione del servizio e per qualsiasi motivo, l'efficacia della convenzione stipulata con la Ditta aggiudicataria del servizio, dandone comunicazione scritta alla stessa.

ART. 16 - CAUSE DI RECESSO

L'Amministrazione per cessate esigenze o per modificazioni economiche stabilite dal Ministero dell'Interno o per qualsiasi motivo può recedere dalla convenzione sottoscritta in ogni momento, anche durante l'esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta alla Ditta, con un anticipo di almeno 24 ore. In caso di recesso la Ditta ha diritto al pagamento del corrispettivo commisurato all'opera prestata fino a quel momento, senza alcun tipo di indennizzo supplementare. Il pagamento della prestazione avverrà previa presentazione della fattura giustificativa del servizio prestato.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico della Ditta contraente, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione, tutte le spese inerenti e conseguenti all'eventuale richiesta di registrazione della convenzione, nessuna eccettuata od esclusa, quali quelle di bollo, di copia, di registrazione e i diritti di segreteria. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione totale o parziale del contratto e/o convenzione, a pena di nullità.

ART. 19 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

La Ditta per la natura delle prestazioni richieste è tenuta a eseguire direttamente tutti gli obblighi contrattuali assunti con espresso divieto di subappalto e di concessione, anche parziale, dell'attività oggetto della convenzione. L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità da parte dell'Amministrazione, che si riserverà di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico.

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito di questa Amministrazione al seguente link ([LINK: Codice disciplinare e codici di condotta | Ministero dell'Interno](#)) e di impegnarsi,):

ART. 21 - PATTO DI INTEGRITÀ

L'aggiudicatario dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel Patto di integrità, allegato al presente capitolato, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Il Patto d'integrità, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie saranno risolte dal giudice ordinario, senza possibilità di adire il giudizio arbitrale. In pendenza del giudizio la Ditta non può esimersi dal continuare a

eseguire la prestazione contrattuale, qualora si rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di affidare ad altri il servizio, nei modi e nei termini che riterrà più opportuni, in tal caso il prezzo pagato in più di quello dovuto nella convenzione verrà rimborsato dalla Ditta inadempiente. Il foro competente per ogni controversia relativa al presente appalto è quello territorialmente competente.

ART. 23 - NORME REGOLATRICI DEI SERVIZI

La partecipazione della Ditta alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente capitolato.

L'adesione della ditta alla manifestazione di interesse non vincola l'Amministrazione alla stipulazione di una convenzione. **Nel caso si giunga alla stipula della convenzione la ditta dovrà sottoscrivere e restituire la stessa entro giorni 3 dall'avvenuto invio da parte della Prefettura. Detta convenzione verrà attivata esclusivamente sulla base delle effettive esigenze di fruizione del servizio in parola, di volta in volta comunicate da parte delle Forze di Polizia nei confronti della Ditta esonerando l'Amministrazione da qualsiasi obbligo contrattuale nel caso di mancata attivazione della stessa convenzione.**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle norme di legge in vigore, in quanto applicabili, nonché:

- a) alle prescrizioni contenute in tutti gli atti della procedura;
- b) al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e al relativo Regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924, n.827 e successive modificazioni;
- c) alle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi e in particolare da quelle di cui al decreto legislativo n. 36/2023;
- d) al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- e) al Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni normative soprarichiamate.